



L'INNOVAZIONE ITALIANA A CONVEGNO A BARDONECCHIA



Student entrepreneurship nei regolamenti universitari

Bardonecchia (TO) 6 - 8 Marzo 2017

Sabrina Corrieri PhD
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»



Obiettivi dell'intervento

- Analisi della normativa spin off e start up rispetto alla «student entrepreneurship»
- Verificare come la «student entrepreneurship» è stata declinata nei regolamenti universitari
- Mettere in risalto luce ed ombre del fenomeno dal punto di vista giuridico/gestionale

QUALI DOMANDE CI PONIAMO?

- NEL NS ORDINAMENTO GIURIDICO POSSONO GLI STUDENTI PARTECIPARE AD UNA IMPRESA SPIN OFF ?
- SE SI IN QUALI FORME E CON QUALI VINCOLI?
- CHE TIPO DI PROBLEMI LA LORO PARTECIPAZIONE POTREBBE COMPORTARE?
- QUALI SONO I LEGAMI E LE GARANZIE NEL RAPPORTO CON L'ATENEO DI ORIGINE ?
- ????????????

Da dove partiamo?

Imprenditoria accademica nella norma nazionale

D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999

“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”

Art. 2. Soggetti ammissibili

Comma 1, lett. e) “**società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca**, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, **con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti**”:

.....“**professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca** di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”(possono partecipare agli spin-off)“sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la **procedura autorizzativa** e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai **diritti di proprietà intellettuale** e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i **conflitti di interesse** con le società costituite o da costituire;

E gli studenti?.....

L.240/10 Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”,

l'art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) c. 9

La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

DECRETO 10 AGOSTO 2011 , N. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'oggetto del regolamento è la definizione delle modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin off o start up

Ai fini del decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le società di cui all'articolo, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

Questo lascia all'autonomia universitaria e ai regolamenti di Ateneo la scelta circa il perimetro del fenomeno necessariamente specifica rispetto ai contesti territoriali

SEGUE DECRETO 10 AGOSTO 2011 , N. 168

Soggetti proponenti

Per qualificarsi come spin off o start up le società...devono essere costituite :

- ✓ su iniziativa dell'Università o prevedere la Partecipazione nel capitale dell'università
- ✓ su iniziativa del Personale universitario o prevedere la partecipazione in termini di capitale o di impegno diretto

LA QUALIFICAZIONE PRESCINDE DALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DISCIPLINATA DA OGNI ATENEO CON APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO

GLI STUDENTI SI DISTINGONO PER...

TIPO DI PERCORSO

Studenti di corsi di studio
Studenti di laurea triennale
Studenti di laurea specialistica
Studenti di master
Studenti di specializzazione
Dottorandi
.....

CATEGORIA


Laureati
Dottorati
.....

TEMPO DI USCITA

Laureati a meno di
24 mesi
Laureati da più di 24
mesi
.....

Generalmente prevista la loro partecipazione
Negli spin off non partecipati


SPIN OFF



Proponenti

Partecipanti

Dati generali



Studenti come proponenti

Università di Cassino

La costituzione di uno *spin-off* accademico può essere proposta da almeno uno o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- (a) personale docente dell'Università;
- (b) personale tecnico amministrativo dell'Università;
- (c) titolari di assegni di ricerca dell'Università;
- (d) titolari di borse di studio *post*-laurea, *post*-dottorato o di altre borse di durata almeno biennale bandite dall'Università;
- (e) allievi dei corsi e delle scuole di dottorato dell'università;
- (f) laureati e studenti dell'università impegnati in una attività di ricerca certificata da un docente dell'università e coerente con l'oggetto sociale dello *spin-off* accademico.

5. I soggetti proponenti devono partecipare, in qualità di soci, al capitale sociale dello *spin-off* accademico.

6. I soggetti proponenti che non abbiano un vincolo contrattuale o un rapporto di impiego a tempo indeterminato con l'Università dovranno impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere la propria partecipazione a terzi per i primi due anni di esistenza della società e a non esercitare, in tale periodo, attività in concorrenza con quella oggetto dello *spin-off* accademico

Articolo 3 - Requisiti degli spin off

1. per la presentazione di una proposta di spin off accademico, sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

a) I soggetti proponenti devono avere un rapporto con la Scuola o aver cessato il medesimo da non più di 36 mesi e rientrare in una delle seguenti categorie:

- a. Direttore;
- b. Responsabili delle Aree di Ricerca;
- c. professori e ricercatori della Scuola;
- D. ALLIEVI E CORSISTI;**

CONDIZIONE AFFICHE'GLI
STUDENTI POSSANO ESSERE
PROPONENTI

2. Il socio proponente o i soci proponenti devono partecipare al capitale dello spin off impegnandosi a non cedere la propria quota, di norma per almeno tre anni, fatte salve diverse valutazioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Sabrina Corrieri 2017

3.



Università degli studi Mediterranea

Art. 2 - Soggetti proponenti

1. la costituzione di uno spin-off può essere proposta, esclusivamente da soggetti (denominati *soci proponenti*) aventi un rapporto con l'Università e rientranti in una delle seguenti categorie:

- a. docenti e ricercatori universitari;
- b. titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato;
- c. laureandi, allievi dei corsi di laurea triennale o specialistica, di master universitari e di dottorati;
- d. laureati, specializzati, dottori di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca;
- e. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo;

Sabrina Corrieri 2017



GLI STUDENTI
PROPONENTI

ATTENZIONE ANCHE STUDENTI
DI MASTER

Art. 3. Iniziativa

la costituzione o il riconoscimento di spin-off o start up della scuola sono proposti da soggetti che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo e non di ruolo della Scuola anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
- b) dipendenti della Scuola appartenenti al personale tecnico-amministrativo, anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
- c) titolari di assegni di ricerca o di altre borse di studio o ricerca presso la Scuola nonché personale che collabora, mediante contratto di prestazione d'opera coordinata e continuativa, a progetti di ricerca della Scuola per un periodo di norma non inferiore ai dodici mesi;
- d) Allievi dei corsi ordinari o di perfezionamento anche successivamente al completamento del proprio corso di studi

Include
rapporti
assimilati al
lavoro
dipendente

Segue: *Scuola Normale Superiore di Pisa*

La partecipazione alla società spin-off o start up da parte di professori e ricercatori universitari, allievi ordinari e perfezionandi e titolari di assegni di ricerca, può aversi, ai sensi dell'art.2 del DM 168/2011,

sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.



Università di Sassari

ARTICOLO 2 - SOCI DELLO SPIN OFF

2. La costituzione di uno spin off sostenuto dall'Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell'art. 1, co. 4, può essere proposta da:

- a) uno o più dei suoi professori o ricercatori;
- b) una o più unità di personale tecnico-amministrativo;
- c) i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato;
- d) gli studenti dei corsi di studio, gli allievi dei corsi di specializzazione, master universitari e di dottorati;
- e) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca, a condizione che non abbiano cessato il proprio rapporto con l'Università da oltre 24 mesi.



ANCHE STUDENTI
DI MASTER

Art. 3 - Costituzione di start up e start up di ricerca

1. La costituzione di **uno start up** può essere proposta dall'Università, ovvero da uno o più docenti o da uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.
2. La costituzione di uno **start up di ricerca** può essere proposta dall'Università, ovvero da uno o più: docenti, dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, titolari di assegni di ricerca, **laureati di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, studenti di corsi di dottorato, dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, altri collaboratori** che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con l'Ateneo, abbiano svolto attività di ricerca per almeno due anni, collegata all'oggetto dello start up di ricerca.



ALLARGAMENTO
AGLI ALTRI
COLLABORATORI

Segue Università di Trento

Art. 3 C.3 - Costituzione di spin off e start up

1. La proposta di start up di ricerca formulata dai soggetti di cui al precedente comma 2, con esclusione dei docenti e i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, dovrà essere corredata anche da una dichiarazione di supporto da parte di almeno un docente dell'Università. Tale dichiarazione deve attestare la rilevanza del contributo fornito dai proponenti al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone lo sviluppo



PROCEDURA
PARTICOLARE DI
PROPOSTA

Università luav di Venezia

Articolo 13 (Promotori)

1. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up dell'Università spetta:

a) all'Università;

b) al personale universitario (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, titolari di assegno di ricerca e dottorandi)

c) ad altri soggetti a condizione che sia prevista la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 168/2011.

Segue Università luav di Venezia

2. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up accademico spetta:

a) all'Università;

b) a docenti e ricercatori dell'Università, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;

c) a titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, anche nei 36 mesi successivi al completamento dell'assegno o della borsa;

d) a studenti, laureandi, laureati, allievi dei corsi di master, di specializzazione e di dottorato, specializzati e dottori di ricerca, anche nei 36 mesi successivi al completamento del proprio corso di studi;

e) a dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico amministrativo, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;

f) ad associazioni, fondazioni, società e consorzi partecipati dall'Università, ai quali l'Università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca.

Sabrina Corrieri 2017



INCLUSI STUDENTI DI
MASTER



Università degli studi di Firenze

Soci proponenti e soci partecipanti

1. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off partecipato possono essere proposti esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell'Università degli Studi di Firenze.
2. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off accademico possono essere presentati, in qualità di soci proponenti, da professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni o ad altro personale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali professori e ricercatori universitari di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto, e personale-tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.
3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin-off partecipato o accademico persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università di Firenze, appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. **E' promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell'Università di Firenze.**

Università di Roma la Sapienza

Art. 3 Proponenti e soci

i. la costituzione di uno spin off può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

a) Personale docente e ricercatore della Sapienza;

in casi eccezionali e solo qualora ricorrano motivi di particolare interesse e opportunità per sapienza, il consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta della commissione spin off e start up, potrà approvare proposte di spin off avanzate dalle categorie b), c), d), ed e) di cui al successivo comma ii).

ii. La costituzione di una start up può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

a) Personale docente e ricercatore della Sapienza;


b) Titolari di assegni di ricerca della Sapienza;

c) Dottorandi della Sapienza;

d) studenti della sapienza ovvero ex studenti della sapienza con laurea di 1[^] o di 2[^] livello e dottori di ricerca che abbiano terminato il corso di studi da non più di un biennio;



ECCEZIONALITA'!!!!



SEGUE SAPIENZA

e) Altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con la Sapienza, abbiano svolto per almeno un biennio attività di ricerca collegata all'oggetto dello spin off e della start up.

iii. nel caso in cui la costituzione di una start up non sia proposta da almeno un docente o ricercatore della sapienza, la proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione di supporto diretto (di seguito dichiarazione) redatta da almeno un docente o ricercatore della sapienza che attesti l'impegno, da parte dei proponenti di cui al comma precedente, al conseguimento dell'oggetto sociale oltre che l'impiego e la valorizzazione da parte dei medesimi del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

iv.



PROCEDURA
PARTICOLARE DI
PROPOSTA

Tra le università che includono tra i soci gli studenti - Università politecnica delle Marche

Art. 3 - Proponenti e partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi professori o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo.
2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.
3. Fra i partecipanti è richiesta la presenza di almeno un assegnista o dottore di ricerca o dottorando o neolaureato da non oltre 3 anni o laureando per assicurare la continuità del progetto scientifico-imprenditoriale.
4. Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
5. La componente universitaria della società deve detenere complessivamente una quota di maggioranza del capitale sociale, salvo casi eccezionali.

Sabrina Corrieri 2017

NON EVENTUALITA'
MA NECESSITA' DI
INCLUSIONE

Riassumendo.....

- Partecipazione degli studenti generalmente ammessa senza troppi vincoli
- Potere di iniziativa lasciato agli studenti solo in pochi casi e generalmente per le spin off non partecipate (cassino, Sassari....)
- La proposta dello studente prevede forme di certificazione da parte del personale docente (cassino, Trento)
- Generalmente allo studente proponente viene chiesto di non cedere la partecipazione per un certo periodo (cassino, IMT)

Riassumendo (2)

- Qualche Ateneo include tra gli studenti anche quelli dei Master e quelli già laureati (Mediterranea) che considera aventi un Rapporto con L'università
- Alcune organizzazioni invece prevedono anche solo l'impegno diretto nella realizzazione dello scopo sociale (scuola normale di Pisa...)
- Alcuni atenei legano il potere di iniziativa ad un vincolo temporale dalla cessazione del proprio rapporto con l'università (sassari, Trento, Sapienza..)
- Le imprese partecipate solo da studenti per qualificarsi come Spin off o Start Up devono almeno essere costituite su iniziativa dell'Università o prevedere l'impegno diretto di personale universitario (DM168/11)

Luci ed ombre per student entrepreneurship nei regolamenti

Luci:

- Ampliamento del bacino da cui attingere idee innovative
- Offrire opportunità di lavoro qualificata e con ampio respiro
- Non perdere opportunità interessanti

Ombre:

- Determinanti per la qualificazione di spin off/ Start up
- Necessità di individuare/definire strumenti di garanzia del processo di gemmazione.
- Pericolo di eccessivo ampliamento se non regolato (es studenti di master)

Sabrina Corrieri 2017

Ancorare il progetto d'impresa almeno al potere di iniziativa dell'ateneo

Necessità di regolare i rapporti con convenzione



*“La difficoltà
non sta nel credere nelle
nuove idee,
ma nel fuggire dalle
vecchie.”*

John Maynard Keynes

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Sabrina Corrieri PhD
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»

